

**COMUNE DI ARIELLI**

Provincia di Chieti

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto la sottosezione del PIAO avente ad oggetto "programmazione delle risorse umane per il triennio 2024/2026"**

IL REVISORE UNICO  
Dott. Manfredo Piattella

## COMUNE DI ARIELLI

Provincia di Chieti

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 42 del 26/03/2024

**OGGETTO: sottosezione del PIAO avente ad oggetto "programmazione delle risorse umane per il triennio 2024/2026".**

Il Revisore Unico del Comune di Arielli,

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del D.L: 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n.113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R.n.81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni del Personale;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia*

*prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

**rilevato** che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**preso atto** della proposta di deliberazione di Giunta comunale con la quale si propone l’adozione del piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

**preso atto che l’Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> indicata nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 approvata con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 02/05/2023 ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- con delibera di Consiglio comunale n. 25 in data 20.12.2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 26 in data 20.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- nella sezione Piano triennale dei Fabbisogni del Personale del PIAO viene determinata la dotazione organica del Comune di Arielli in considerazione delle cessazioni, del piano assunzionale e delle progressioni fra Aree che l’ente intende realizzare nel corso del triennio;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro";

**rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013
<b>COMPONENTI DA CONSIDERARE</b>	
interv. 01	196.150,14
interv. 03	6.545,54
altre spese di personale incluse	39.646,45
IRAP	12.035,67
<b>TOTALE SPESA LORDA</b>	<b>254.377,80</b>
<b>COMPONENTI ESCLUSE</b>	
altre spese di personale	13.102,94
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>13.102,94</b>
<b>TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006</b>	<b>241.274,85</b>

	2024	2025	2026
Retribuzioni lorde fisse (senza assegni nucleo familiare)	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Retribuzioni LSU	0,00	0,00	0,00
Assegno Nucleo Familiare	0,00	0,00	0,00
Assunzioni Istruttore tecnico cat. C part time 50,00% ( da aprile )	11.030,69	14.707,58	14.707,58

Comune di Arielli - Parere sottosezione PIAO fabbisogni personale 2024/2026

Verticalizzazioni da cat.C a cat.D (da gennaio 2025)	0,00	2.808,93	2.808,93
Assunzioni Istruttore direttivo tecnico (da gennaio 2025)	0,00	35.523,11	35.523,11
Retribuzioni accessorie (Fondo)	16.211,64	16.211,64	16.211,64
Buoni lavoro	0,00	0,00	0,00
Straordinario	1.734,14	1.734,14	1.734,14
Straordinario elezioni	0,00	0,00	0,00
Oneri riflessi	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Diritti di rogito	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Incentivo art. 92 Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
ISTAT	0,00	0,00	0,00
Compenso per recupero ICI	0,00	0,00	0,00
Somministrazione lavoro (interinale)	0,00	0,00	0,00
IRAP	20.330,00	20.330,00	20.330,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
Equo indennizzo	0,00	0,00	0,00
Spese per co.co.co	0,00	0,00	0,00
Spese per personale in convenzione (art. 13 e 14 CCNL 22.01.04) rimborsato ad altri Enti,	0,00	0,00	0,00
Spese per incarichi	0,00	0,00	0,00
Spese per personale UNIONE DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>322.806,47</b>	<b>364.815,40</b>	<b>364.815,40</b>

Diritti di rogito	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISTAT	0,00	0,00	0,00
Incentivo art. 92 Dlgs 163/06	0,00	0,00	0,00
- spese di personale categorie protette	0,00	0,00	0,00
- spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00

- spese per lavoro straordinario elettorale	0,00	0,00	0,00
- spese per personale in convenzione rimborsato da altri Enti (SERVIZIO SEGRETARIA)	51.400,00	51.400,00	51.400,00
- spese per personale in convenzione ( art. 13 e 14 CCNL 22.01.04) rimborsato da altri Enti	0,00	0,00	0,00
Costo assunzioni tempo determinato (art.208)	0,00	0,00	0,00
- arretrati rinnovi contrattuali	22.987,52	22.987,52	22.987,52
<b>TOTALE SPESE ESCLUSE</b>	<b>79.387,52</b>	<b>79.387,52</b>	<b>79.387,52</b>

<b>TOTALE SPESA</b>	<b>243.418,95</b>	<b>285.427,88</b>	<b>285.427,88</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 25.697,48 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

- il Comune di Arielli si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1108 abitanti al 31 dicembre 2022;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 4,59%, al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28.60%, come riportato nella sottostante tabella

Anno ultimo rendiconto approvato	2022
Numero abitanti	1.062
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2022
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	226.304,46
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
<b>Totale spesa</b>	<b>226.304,46</b>

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Entrate correnti rendiconti ultimo triennio	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>Totale entrate</b>	4.217.695,55	4.253.418,7	6.323.250,99
<b>Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni</b>			4.931.455,08
<b>F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022</b>			0,00
<b>Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.</b>			4.931.455,08

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
4,59 %	28,60 %	32,60 %	35 %
<b>Soglia rispettata</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

Incremento massimo spesa	79.206,56	Possibile utilizzo 3.034,55
Totale spesa con incremento massimo	305.511,02 €	<b>NO</b>

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Arielli ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2022 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

SVILUPPO FACOLTA' ASSUNZIONALI	
Spesa di personale anno 2022 (*)	226.304,46

35,00%	35,00%	35,00%
79.206,56	79.206,56	79.206,56
2024	2025	2026

- come si evince dalla tabella sopra riportata il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile è pari a zero poiché i resti del turn over anni 2015/2019 pari a euro 44.218,84 sono già stati utilizzati;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni (anche se previste nel piano 2023/2025 ma decorrenti dal 2024) e progressioni

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2024/2026;
- la sostenibilità finanziaria finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

**esprime**

parere favorevole alla sottosezione del PIAO avente ad oggetto “programmazione delle risorse umane per il triennio 2024/2026”.

Il Revisore Unico  
Dott. Manfredo Piattella